

**STUDIO LEGALE MORCAVALLO**

**AVV. ACHILLE MORCAVALLO**

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it

pec: studiomorcavallo1@pecstudio.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE**

**Per:** Rosa Suppa (C.F. SPPRS073T69C352X) residente in Cosenza, via Giuseppe Giacomantonio n. 44, rappresentata e difesa – giusta procura a margine del presente atto - dall'Avv. Achille Morcavallo (C.F. MRCCLL76H21D086W), presso il cui Studio, in Cosenza, Corso Luigi Fera, n. 23, elettivamente domicilia, con richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo1@pecstudio.it,

- ricorrente -

**Contro:** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, già Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, (00187) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistente -

**Nonché contro:** la Prof.ssa Gioconda Martucci,

- Controinteressata -

/ / /

**Oggetto: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE  
DELL'EFFICACIA:**

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002187 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del

Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002206 del 19.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale rettificata del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente;
4. Dell'Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;
5. Dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

#### LA VICENDA CONTENZIOSA

Parte ricorrente è una candidata al concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che avevano svolto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale (cfr. D.M. n.107/2023).

La ricorrente ha totalizzato il seguente punteggio:

- Prova scritta 6,90
- Punteggio titoli 9,25
- Votazione finale indicata dal Ministero 7,825
- Votazione corretta con tabella titoli 16,15

Pertanto, la ricorrente, con la giusta conversione della tabella titoli, si troverebbe certamente in una posizione utile per la nomina in ruolo, passando dal n. 1085 al n. 680.

L'art. 2 del D.M. n. 107/2023 individuava tra i soggetti ammessi a partecipare al corso di formazione coloro che avevano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versavano in una delle condizioni previste dalla norma.

Il D.M n.107 del 08.06.2024 ha previsto unicamente la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex articolo 5, commi da *11- quinquies* a *11- novies*,

del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Il Decreto n. 107/2023, definisce, quindi, le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG n. 1259/2017 dei soggetti che abbiano titolo a parteciparvi ai sensi dell'articolo 5, comma 11-septies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 e che sostengano la prova finale del corso intensivo di formazione. Viene, altresì, ribadito come il suddetto decreto venga adottato ai sensi dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti di cui al successivo art. 2.

Il Decreto ribadisce come alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale.

Inoltre, nella medesima domanda i candidati devono dichiarare i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017.

Superano la prova per l'accesso al corso di formazione i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto, stabilisce lo stesso D.M. 107/2023, va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato.

Venendo alla formulazione della graduatoria finale che integra la precedente graduatoria di cui al DDG n. 1259/20217, l'art. 9 del D.M. n. 107/2024 indica chiaramente quanto segue:

*“I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza”.*

La norma richiamata prevede espressamente che per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica venga attribuito un punteggio massimo per i titoli pari a 30 punti declinati sulla base della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017.

Difatti, sulla base di quanto indicato il MIM provvedeva a pubblicare un elenco con l'attribuzione del punteggio riconosciuto ad ogni candidato espresso, valutando fino a 30 punti per i titoli, così come previsto dalla tabella di cui al D.M. n. 138/2017.

Infine, l'art. 11 rubricato “Norme di salvaguardia” richiama il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, disponendo l'applicabilità delle suddette disposizioni “per quanto non previsto” dal D.M. n. 107/2023.

A definizione della procedura, a seguito dell'espletamento del corso intensivo di formazione, con Avviso prot. n. 118636 del 31.07.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunicava di aver proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati.

Con Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024, il Ministero resistente approvava e pubblicava la graduatoria definitiva generale nazionale del concorso riservato di cui al D.M.

n. 107/2023, così stabilendo (cfr. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2187 del 09.08.2024)

“[...] VISTO l’articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, con il quale si prevede che: *“Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10”*;

VISTO l’articolo 11 del DM n. 107 del 2023, nella parte in cui prevede che: *“Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (...)”*;

VISTO l’articolo 8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui prevede che: *“Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ...”*;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all’articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022 . [...]”.

Con successivo Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito rendeva noto l’avvio della

procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 Dirigenti Scolastici collocati in posizione utile all'interno della graduatoria de qua (cfr. Avviso M.I.M. prot. n. 124319 del 09.08.2024).

Preso atto, pertanto, del criterio espresso nel D.D. M.I.M. prot.n. 2187 del 09.08.2024, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto provvedere alla conversione della graduatoria da trentesimi in decimi per il valore dei titoli. Pur tuttavia, tale circostanza non si è verificata, tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è erroneamente limitato a dividere per dieci il punteggio dei titoli ottenuto da ogni singolo candidato, laddove avrebbe dovuto applicare la tabella di conversione in decimi, così come di seguito riportato. E seguendo una semplice proporzione matematica così come già disposto per la conversione in decimi della prova espressa in centesimi.

**Riportare in decimi un valore non significa dividere per 10.**

Riportare in decimi un valore significa fare una proporzione che nel caso specifico diventa:

Valore titoli:  $30 = X : 10$  (leggasi valore titoli sta a 30 come X sta a 10)

Nel caso della ricorrente  $9,25: 30 = X: 10$

$X = 9,25 \times 10 : 30 = 3.08$

Il punteggio pari 3.08 ha un peso ben diverso da 0,925 che è il punteggio attribuito alla ricorrente dividendo banalmente per 10.

La tabella corretta di conversione rinvenibile da qualsiasi sito di conversione facilmente individuabile su internet è, pertanto, la seguente

TABELLA CONVERSIONE TITOLI

VALORE TRENTESIMI	TITOLI IN	VALORE TITOLI IN DECIMI
0,5		0,167
1		0,333
1,5		0,500
2		0,667
2,5		0,833
3		1,000
3,5		1,167
4		1,333
4,5		1,500
5		1,667
5,5		1,833
6		2,000
6,5		2,167
7		2,333
7,5		2,500
8		2,667
8,5		2,833
9		3,000
9,5		3,167
10		3,333
10,5		3,500
11		3,667
11,5		3,833
12		4,000
12,5		4,167
13		4,333
13,5		4,500
14		4,667
14,5		4,833
15		5,000



15,5	5,167
16	5,333
16,5	5,500
17	5,667
17,5	5,833
18	6,000
18,5	6,167
19	6,333
19,5	6,500
20	6,667
20,5	6,833
21	7,000
21,5	7,167
22	7,333
22,5	7,500
23	7,667
23,5	7,833
24	8,000
24,5	8,167
25	8,333
25,5	8,500
26	8,667
26,5	8,833
27	9,000
27,5	9,167
28	9,333
28,5	9,500
29	9,667
29,5	9,833
30	10,000

Se solo si analizza la tabella sopra riportata relativa alla corretta conversione della valutazione da trentesimi in decimi, emerge

chiaramente come parte ricorrente sia stata altamente pregiudicata dalla condotta dell'Amministrazione, la quale ha male applicato i criteri di conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli, ingenerando una manifesta confusione ed una graduatoria stilata sulla base di valutazioni non corrispondenti al criterio meritocratico che dovrebbe governare l'attività amministrativa.

\*\*\*

Con Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024, il Ministero resistente approvava e pubblicava la graduatoria definitiva rettificata generale nazionale del concorso riservato di cui al D.M. n. 107/2023, così stabilendo (cfr. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2206 del 19.08.2024)

*“.....**VISTO** il decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;*

***CONSIDERATE*** le segnalazioni di errori materiali;

***RAVVISATA*** *la necessità di apportare, nell'esercizio del potere di autotutela, le dovute rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati”*

Considerato che, nella graduatoria definitiva allegata al decreto dipartimentale n.2187 del 9.8.2024 non appare alcuna preferenza per nessuno dei vincitori e solo nella graduatoria rettificata allegata al decreto dipartimentale 2286 del 19.08.2024 appaiono per alcuni le preferenze, modificando così anche le posizioni in elenco è evidente il danno alla ricorrente.

Sulla base delle illegittimità riscontrate, meglio specificate infra, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa ricorre

innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. adito chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

#### **VIOLAZIONE DI LEGGE – ILLOGICITÀ – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.8 DEL D.P.R. 487/94**

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è incorso in una manifesta violazione di legge, consistente nella pubblicazione di una graduatoria predisposta sulla base della valutazione dei titoli dei candidati operata sulla base di un macroscopico errore matematico.

Nel Decreto Dipartimentale n. 2187 del 09.08.2024 l'Amministrazione rendeva nota la necessità di procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli dei candidati.

Conversione quest'ultima che non veniva correttamente operata, tenuto conto che il Ministero non ha applicato come avrebbe dovuto il sistema di conversione da trentesimi in decimi, limitandosi ad operare una mera divisione per dieci del punteggio dei titoli, in aperta violazione di legge.

Il Ministero resistente ha in tal modo sostituito in maniera errata e grossolana il metodo da seguire per la corretta conversione del punteggio in decimi e sulla base di decisioni autonome ha pubblicato la graduatoria definitiva.

Nello specifico, in fase di conversione del punteggio relativo ai titoli in decimi, l'Amministrazione avrebbe dovuto pedissequamente seguire i criteri sopra riportati, in luogo della mera divisione per dieci della valutazione illegittimamente operata.

L'errore manifesto nel quale è incorso il Ministero è evidente, se solo si raffronta il punteggio relativo ai titoli di parte ricorrente, espresso in trentesimi e in decimi: tra le due valutazioni vi è un macroscopico errore di conversione.

La condotta di parte resistente non solo e tanto si pone in aperta violazione di legge, ma ha altresì frustrato le legittime aspettative di parte ricorrente la quale, dinanzi alla positiva valutazione dei titoli posseduti e dichiarati, confidava nella corretta conversione su base decimale del punteggio riconosciuto. La conversione operata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito appare pertanto illegittima, oltretutto pregiudizievole nei confronti di parte ricorrente.

L'Amministrazione, operando in maniera errata la procedura di conversione del punteggio dei titoli da trentesimi in decimi, ha concretamente impedito a parte ricorrente di essere inserita nella graduatoria di merito del concorso riservato in una posizione utile per la nomina in ruolo.

\*\*\*

**- ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha agito in palese violazione di legge e dei criteri di formulazione della graduatoria, che ha definito con proprio autonomo ed arbitrario decreto, commettendo un grave quanto

palese errore matematico nella conversione del punteggio dei titoli in decimi.

Difatti, ove fosse stata correttamente effettuata la conversione del punteggio dei titoli, parte ricorrente oggi potrebbe trovarsi in posizione utile per essere nominata Dirigente Scolastica e, quanto meno progredire notevolmente nella graduatoria definitiva.

È pertanto di tutta evidenza il danno grave che subirebbe parte ricorrente qualora non si intervenisse immediatamente con la rettifica della graduatoria e, nello specifico, con la riformulazione dei punteggi dei titoli in applicazione del corretto criterio di conversione della valutazione da trentesimi in decimi.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che il Ministero stesso ha definito i criteri di formulazione della graduatoria per poi disattenderli con un evidente quanto grave errore matematico in sede di conversione di una tabella espressa in trentesimi che doveva essere convertita in decimi.

Il danno grave ed irreparabile risulta pure se si considera che con Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 il Ministero resistente ha reso noto l'avvio della procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei candidati collocatisi ai primi 519 posti della graduatoria de qua, predisposta sulla base di criteri di valutazione manifestamente illegittimi e in data 19.08.2024 ha pubblicato un'ulteriore graduatoria definitiva modificata.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della presente domanda cautelare, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere alla rettifica e rivalutazione dei titoli posseduti dai candidati di cui al D.M. n. 107/2023, procedendo alla

corretta conversione dei punteggi da trentesimi in decimi, sulla base della tabella sopra riportata.

/ / /

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ  
DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte  
ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di pubblicazione in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di una nuova graduatoria di merito della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, previa corretta applicazione del criterio di conversione in decimi;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono collocati nella graduatoria de qua ai primi 519 posti;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che "Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di

notificazione”), a norma del quale il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”*;

- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria della procedura di cui al D.M. n. 107/2023 nei primi 519 posti, attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

\*\*\*

Nel merito, si chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare tutti gli atti impugnati e ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere alla pubblicazione di una nuova graduatoria di merito della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, previa corretta applicazione del criterio di conversione in decimi della graduatoria per titoli di cui al D.M. 138/2017.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2187 del 09.08.2024
2. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2206 del 19.08.2024
3. DM 138/2017
4. Avviso M.I.M. prot. n. 124319 del 09.08.2024
5. D.M. n. 107/2023
6. Avviso prot. n. 118636 del 31.07.2024
7. Graduatoria definitiva dm 107/2023 del 9.8.2024
8. Graduatoria definitiva rettificata dm 107/2023 del 19.8.2024
9. Domanda partecipazione concorso 2017
10. Domanda partecipazione concorso riservato 2023

Salvo ogni altro diritto.

Cosenza/Roma, 23.10.2024

Avv. Achille Morcavallo

### **RELATA DI NOTIFICA**

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.



Io sottoscritto Avv. Achille Morcavallo, nella qualità di difensore del ricorrente, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza ho notificato il suesteso ricorso a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, già Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il domicilio digitale trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal seguente pubblico elenco REGINDE

Avv. Achille Morcavallo

- 2) **Prof.ssa Gioconda Martucci**, Piazza Tuscolano, n. 5 – 00183 – ROMA, ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata a.r. n. .... spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza n. .... nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine ...../2024)

Avv. Achille Morcavallo